



OIR

Open innovative resources
for distance learning

PROGRAMMA PODCAST

Diritto all'istruzione e disabilità

Cinzia Ingratoci



OIR

Open innovative resources
for distance learning



UMCS

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE



Università
degli Studi di
Messina



Universidad de Oviedo

INDICE

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

1. INFORMAZIONI SUL PODCAST

1.1. Analisi dei bisogni	4
1.2. Obiettivi	4
1.3. Destinatari	5
1.4. Durata	5
1.5. Tema (inquadramento generale della lezione/podcast)	5
1.6. Riferimenti/Bibliografia	5

2. RISORSE EDUCATIVE

2.1. Fogli di lavoro	7
2.2. Esercizi	9
2.3. Compiti	10
2.4. Set di materiali visivi/fonti (diagrammi, carte, tavole, mappe, immagini, foto)	11
2.5. Accesso dati nella versione online (link alla piattaforma)	19

1. INFORMAZIONI SUL PODCAST

1.1. Analisi dei bisogni

In una società sempre più integrata e accelerata, conoscere le difficoltà e le esigenze delle persone disabili in un ambito particolarmente importante e delicato della loro esistenza, quale è quello della formazione, è alla base di scelte normative, etiche e sociali più responsabili e efficaci. Il mondo dell'istruzione ha quindi bisogno di conoscere e far conoscere le azioni specifiche e gli strumenti di supporto messi in campo, a livello normativo, per favorire l'accesso all'istruzione delle persone diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento, non solo nei percorsi scolastici in cui è tutelato il loro diritto allo studio, ma anche nella formazione superiore universitaria, dove gli obiettivi di accessibilità e integrazione costituiscono anche una scelta strategica di qualità e sviluppo dell'individuo e della società.

1.2. Obiettivi.

Risultati di apprendimento

Dopo aver ascoltato il podcast, ci si aspetta che l'utente abbia raggiunto i seguenti risultati di apprendimento definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza:

Conoscenze

L'utente conoscerà le disposizioni fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano a tutela del diritto allo studio delle persone diversamente abili o con disturbi specifici dell'apprendimento, non solo nei percorsi di studio (formazione primaria e secondaria) in cui tale diritto è riconosciuto pienamente, ma anche in rapporto all'accesso alla formazione superiore (universitaria) in cui gli strumenti messi in campo assolvono anche ad una fondamentale missione di integrazione sociale, culturale e di crescita complessiva dell'individuo e del gruppo in cui lo stesso è inserito.

Abilità

Lo studente/utente avrà familiarità con le fondamentali disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela del diritto allo studio delle persone diversamente abili o con disturbi specifici dell'apprendimento, sarà capace di comprenderne la ratio giuridica, interpretarne il contenuto e garantirne un'applicazione in termini efficaci sul piano sostanziale.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Competenze generali

L'utente avrà una piena consapevolezza e comprensione delle problematiche inerenti all'integrazione delle persone diversamente abili o con DSA nei percorsi di studio, con particolare riferimento alla formazione superiore ed agli obiettivi di inclusione sociale oltre che formativi.

1.3. Destinatari: docenti/studenti universitari e/o degli ultimi anni delle scuole medie superiori

1.4 Durata: 26:38 minuti

1.5 Tema (inquadramento generale)

Il podcast fornisce una panoramica generale sulla normativa italiana in materia di diritto allo studio delle persone disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), distinguendo le due condizioni (disabilità e DSA) sulla base delle difficoltà prese in considerazione dall'ordinamento e degli strumenti messi in campo per superarle. Viene quindi esaminata la normativa relativa all'ammissione degli studenti agli esami, alle modalità della loro effettuazione ed al connesso conseguimento dei titoli. La questione è poi affrontata in rapporto all'accesso degli studenti con disabilità e/o DSA alla formazione universitaria, anche alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali. I materiali video descrivono le azioni e gli strumenti messi in campo nell'Università di Messina per il sostegno e l'integrazione dei propri studenti con disabilità o DSA.

1.6. Riferimenti

Riferimenti normativi: Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 12 e ss.; legge 170/2010; <https://www.soloformazione.it/news/assistenza-alunni-disabilita-punto-situazione-scuola-italiana/>; <https://www.openpolis.it/assistenza-agli-alunni-con-disabilita-nella-scuola-italiana/>

LEGGE 517/77 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico";

LEGGE 390/91 "Norme sul diritto agli studi universitari";

LEGGE 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

LEGGE 17/99 "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

LEGGE 04/04 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DECRETO 30 Aprile 2008 Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili;

LEGGE 170/10 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

DM 12 Luglio 2011 "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento";

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, Legge n.18 del 3 marzo 2009.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2. RISORSE EDUCATIVE


2.1. Fogli di lavoro

ATTIVITÀ 1. Unisci con una freccia la parola indicata nella colonna a sinistra con la definizione del suo significato indicata nella colonna a destra

INTEGRAZIONE	capacità dei sistemi informatici, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
DISCALCULIA	inserimento dell'individuo all'interno di una collettività, attraverso un processo di socializzazione
DISLESSIA	instaurazione di un equilibrio grazie al bilanciamento di elementi opposti
ACCESSIBILITA'	disturbo specifico dell'apprendimento , non connesso a deficit neurologici o a un ridotto quoziente intellettivo, tale per cui chi ne è affetto riscontra enormi difficoltà nella comprensione dei concetti matematici e aritmetici, e nell'imparare la manipolazione e lo scopo dei numeri.
UGUAGLIANZA	Difficoltà di apprendimento che influisce sulle abilità coinvolte nella lettura, nell'ortografia e nella scrittura.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ATTIVITÀ 2. Crea una mappa cognitiva sul tema dei “disturbi specifici dell’apprendimento” aggiungendo, se necessario, altri elementi



The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2.2. Esercizi

- 1) Le norme di diritto internazionale si occupano del diritto alla piena inclusione degli studenti disabili? Se sì, quali sono gli impegni assunti dagli Stati parte?
- 2) Il diritto alla piena inclusione degli studenti disabili è riconosciuto in Italia da norme costituzionali?
- 3) Se sì, che cosa in particolare queste norme richiedono all'amministrazione scolastica?
- 4) Che cosa sono i piani educativi individualizzati e qual è la loro funzione?
- 5) Quali gruppi di lavoro collaborano con il Dirigente scolastico nel percorso di integrazione degli studenti con disabilità?
- 6) Qual è la differenza tra misure dispensative e compensative?
- 7) Cosa è l'attestato di credito formativo e qual è la sua differenza con il diploma di scuola secondaria superiore?

2.3. Compiti

Compito n. 1


Sintetizza gli obiettivi ed individua gli strumenti indicati dalla normativa vigente nel quadro delle misure di supporto all'istruzione di studenti diversamente abili o con DSA.

Compito n. 2

Indica quali, secondo te, sono i punti di forza e le carenze dell'attuale regime normativo in materia di accesso delle persone diversamente abili all'istruzione.

2.4. Set di materiali visive/fonti (diagrammi, carte, tavole, mappe, immagini, foto)

Clicca sull'immagine per visualizzare la presentazione PowerPoint



Documento informativo

1. Premessa

Il tema dell'inclusione riguarda, in particolare, le potenzialità ed i doveri della comunità educativa nei confronti dei soggetti a rischio di esclusione, per ragioni di nazionalità, lingua, formazione socio-culturale ed anche condizioni fisiche e mentali.

Il modello di un percorso inclusivo basato sul rispetto delle differenze e l'obiettivo di una piena uguaglianza nei diritti è certamente rappresentato dal diritto all'istruzione delle persone con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento.

L'integrazione degli alunni con disabilità costituisce infatti un obiettivo fondamentale della scuola italiana ed una responsabilità, oltre che morale e sociale, anzitutto giuridica per le istituzioni.

L'integrazione richiede la messa in campo di azioni specifiche che toccano sia gli studenti, beneficiari di queste azioni, che coloro cui è affidato il processo di inclusione, a partire dal personale docente, ma anche amministrativo, tecnico e ausiliare.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Sulla base dei dati ISTAT relativi all'anno scolastico 2020/21, gli alunni con disabilità in Italia rappresentano il 3,6% degli iscritti a scuola. Si tratta di oltre 300mila bambini e ragazzi, un numero in costante crescita negli ultimi anni.

L'impegno verso una maggiore inclusione da parte del sistema educativo, da un lato, ed una maggiore sensibilizzazione per le diagnosi di disabilità dall'altro, ha stimolato la risposta delle istituzioni educative e reso maggiormente visibile il problema.

I dati degli ultimi anni mostrano una crescita dei disturbi dello sviluppo (dal 17% degli studenti con disabilità nel 2013/14 a 26,4% del 2018/19) e di quelli dell'attenzione e comportamentali (vicini al 20%). A questi giovani le istituzioni hanno il dovere di garantire un adeguato livello di istruzione che tenga conto delle condizioni di base e degli strumenti che possono essere messi in campo: l'istruzione, quindi, non più fine a se stessa ma come momento di inclusione.

2. Disabilità e diritto allo studio

Il diritto alla piena inclusione degli studenti disabili è riconosciuto da norme interne ed internazionali, quali la Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili, ratificata dall'Italia con la legge n. 18/2009. Quest'ultima impone agli Stati firmatari l'adozione degli adattamenti necessari per assicurare alle persone affette da disabilità il godimento e l'esercizio, in condizione di uguaglianza con gli altri consociati, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in ossequio al principio dell'"accomodamento ragionevole", richiamato all'art. 2 della medesima Convenzione. Secondo tale principio è il "contesto", inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa. L'art. 24 espressamente dispone che alle persone con disabilità siano fornite efficaci misure di sostegno "personalizzate", in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

La norma, è stata oggetto di importanti pronunce la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010) e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza 10 settembre 2020 sul ricorso n. 59751/15), che hanno avuto modo di chiarire come le esigenze di finanza pubblica non possano giustificare restrizioni alle tutele da riservarsi agli studenti disabili, con ciò significando che lo Stato è tenuto adoperare tutte le misure necessarie per garantire il loro diritto all'istruzione e la loro piena ed effettiva inclusione (v. T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 14/09/2021, n. 9795).

Sul piano costituzionale, il diritto allo studio delle persone portatrici di handicap è garantito all'art. 2 sui diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e sui doveri inderogabili di solidarietà, all'art. 3 sul principio di uguaglianza, che sancisce che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", all'art. 34 che afferma che "la scuola è aperta a tutti" e all'art. 38.3 che dispone che gli inabili hanno "diritto all'educazione".

Nella legislazione ordinaria, la normativa di riferimento è contenuta nella legge n. 104 del 1992 che introduce il principio che l'istruzione, come strumento di integrazione sociale della persona handicappata, è un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all'università (art. 12).

La legge sottolinea l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione, e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio (art. 8).

Tali diritti sono riconosciuti dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 a coloro che soffrono di disturbi come la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, qualificati come disturbi specifici di apprendimento, o "DSA".

Un altro importantissimo strumento di tutela del diritto allo studio è offerto dal D.lgs 68/12 che prevede agevolazioni per gli studenti con infermità gravi, ma temporanee.

Più di recente, la riforma della scuola avviata con la legge di delega del luglio 2015 n. 107 ed attuata con il d.lgs. n. 66/2017 introduce strumenti specifici (i piani educativi individualizzati) per rafforzare il processo inclusivo degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Nelle aree a forte presenza di alunni non italiani la legge prevede un piano di integrazione che contempla laboratori linguistici, per perfezionare l'italiano come lingua seconda, e laboratori di lingue non comunitarie. La legge delega n. 107/2015 parla espressamente di "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", mentre il d.lgs. n. 66/2017, attuativo della riforma scolastica in tale materia, è stato pressoché unanimemente salutato come il "decreto dell'inclusione".

3. Strumenti

Quali sono gli strumenti di questa integrazione sul piano della programmazione, dei servizi e delle politiche attive? L'inclusione scolastica in Italia si avvale di procedure ben organizzate dal punto di vista delle responsabilità e della cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nel processo educativo. La legge 104 prevede una serie di strumenti (artt. 12 ss) finalizzati a supportare gli studenti con handicap nel loro percorso di studi.

Anzitutto è fissato il principio per cui la pianificazione delle attività didattiche muove dal "profilo" dello studente, realizzato dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme al personale insegnante specializzato della scuola, e con la collaborazione dello studente stesso e della famiglia, e aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, come pure periodicamente durante le scuole superiori.

A livello organizzativo, la legge 104 detta disposizioni sulla gestione degli alunni a partire dai piani educativi individualizzati (art. 16, legge 104), alla formazione degli insegnanti di sostegno (art. 14, legge 104) all'istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado, per supportare gli alunni con difficoltà di apprendimento (art. 15): si tratta del GLHI (Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto che ha carattere interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio) e del GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap, che è la figura che supporta ogni singolo alunno e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale dello studente e il suo PEI – programma operativo individuale).

Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell'integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Anche il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. La riforma avviata con la legge di delega del luglio 2015 n. 107, ed attuata con il d.lgs. n. 66/2017, introduce i Piani Educativi Personalizzati (PEP) per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, a cui tutti i docenti partecipano.

Nelle aree a forte presenza di alunni non italiani, poi, è previsto un piano di integrazione con gli stranieri, oltre a laboratori linguistici per perfezionare l'italiano come lingua seconda e laboratori di lingue non comunitarie.

L'articolo 13 della l. 104 è espressamente dedicato a due casi in particolare: l'integrazione nelle università e negli asili nido.

Limitandoci agli Atenei, si stabilisce la programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona che al piano di studio individuale. Si sottolinea anche l'importanza degli interpreti per venire incontro alle esigenze degli studenti non udenti. Sussidi tecnici, didattici e servizi di tutorato vengono poi previsti nelle Università, nei limiti del loro bilancio e delle risorse destinate alla copertura di queste attività.

Il punto merita un approfondimento: la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel sostenere che la natura di diritto fondamentale dell'istruzione scolastica non ne consente una compressione per ragioni di scarsità delle risorse una volta che il piano educativo individualizzato sia stato elaborato (Cass. sez. un. 25 novembre 2014, n. 25011). Il diritto all'istruzione del disabile è dunque oltre i diritti finanziariamente condizionati (così A. Lucarelli, commento a Corte Cost. 16 dicembre 2016, n. 275). L'illegittima limitazione del diritto all'istruzione e all'integrazione nell'ambiente scolastico determina un pregiudizio non patrimoniale che è suscettibile di risarcimento (Tar Puglia, Lecce, 8 ottobre 2019 n. 1536; Tar Sicilia, Palermo, 28 gennaio 2016). Dal punto di vista operativo si segnala l'esigenza di accessibilità delle strutture, il che richiede l'adozione di un design universale nella ristrutturazione degli edifici, spazi e arredi progettati per la fruibilità da parte di tutti, ottimizzazione dei servizi fondamentali come i trasporti dedicati. Un tema che strettamente connesso a quello del diritto all'autonomia dei disabili, autonomia che rappresenta a sua volta un valore essenziale del processo di integrazione: ma in Italia solo il 42,4% degli edifici scolastici statali dispongono di un servizio di trasporto dedicato agli alunni con disabilità.

La Cassazione civile, nella recente sentenza del 13 febbraio 2020, affronta il problema della presenza delle barriere architettoniche attraverso il diritto antidiscriminatorio, applicando la legge 67/2006 che ha introdotto un'azione civile generale a favore delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Una delle strategie cui è affidato l'obiettivo finale è dunque la previsione di percorsi individualizzati (handicap) o personalizzati (DSA), opportunamente modulati sulle difficoltà fisiche o di apprendimento dello studente, posti in essere da personale specializzato che possa assistere il disabile a seconda delle proprie esigenze. Le figure professionali di riferimento sono gli assistenti all'autonomia e gli insegnanti di sostegno, figure adeguatamente formate e dedicate al supporto nella didattica e nella comunicazione con gli insegnanti e i compagni di classe.

Gli "operatori di assistenza" e gli "addetti alla comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di

frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l'Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. Il suo ruolo è coadiuvare l'attività dell'insegnante di sostegno, in particolare nelle relazioni tra il bambino e i compagni di classe e nella partecipazione alle attività della scuola.

Questi servizi ricadono oggi nei livelli essenziali delle prestazioni da riconoscere su tutto il territorio nazionale.

Vero è che vi sono delle differenze da Regione a Regione, differenze che tuttavia sono state in quale modo colmate proprio nel periodo di maggiore debolezza dei diversamente abili, e di possibile crisi degli Atenei, quello della pandemia.

La rete pubblica di Centri per gli ausili, costituita dai centri territoriali di supporto per la consulenza alle scuole, assume il compito di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie. La rete è in grado di sostenere concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica.

Sul territorio nazionale sono funzionanti al momento 100 Centri Territoriali di Supporto. Il referente dei CTS può essere contattato sia dal Dirigente Scolastico sia dalla famiglia, sia dai docenti stessi. Sul piano educativo, lo studente con disabilità fruisce come detto di "Programmazione Differenziata", Piano Educativo Individualizzato o personalizzato

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione.

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l'alunno non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazioni eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo ed ha importanti conseguenze, ad esempio, sulla possibilità di accesso dello studente ai livelli ulteriori di formazione.

Per i DSA il Piano didattico personalizzato è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari, ma non riconducibili alla disabilità.

In ogni caso, la programmazione differenzata consente misure compensative e dispensative, misure che debbono essere rapportate all'esigenza dello studente per non valicare i limiti della proporzionalità e riconnettersi direttamente ad una sorta di "svantaggio competitivo" dell'allievo rispetto ai risultati conseguibili.

Cosa sono le misure dispensative?

Le misure dispensative sono interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Rientrano tra le misure compensative le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche.

Alla fine la legge 104 disciplina il conseguimento del titolo.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

L'art. 16 dispone che, nella scuola dell'obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale. Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L'alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari.

All'università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d'esame e con l'ausilio del servizio di tutorato.

Per l'accesso all'Università è necessario che lo studente possieda comunque un titolo idoneo, ai sensi della normativa universitaria, per accedere ai corsi di laurea.

Sul punto l'art. 20 del D. Lgs 62/2017, rubricato "Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento" dispone:

«1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall' articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.»

L'art. 13 del DPR nr. 323/1998 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425) dispone:

«1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1»

Alla luce del sopra richiamato quadro normativo emerge come né il D.Lgs 62/2017, né il DPR nr. 323/1998 sulle prove di esame precludono l'iscrizione universitaria dell'alunno disabile che non sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ma solo di un attestato di credito formativo.

L'art. 20 del D.Lgs. 62/2017 disciplina solo le modalità di effettuazione dell'esame di Stato per gli studenti disabili e non la validità dei certificati rilasciati ai fini dell'iscrizione degli stessi all'Università.

La norma che inibisce la prosecuzione degli studi e la frequenza dei corsi universitari al diversamente abile o DSA - che abbia favorevolmente concluso il ciclo di studi presso la scuola secondaria e sia in possesso di un attestato di credito formativo e non del titolo -, è l'art. 6 del DM 270/2004.

Il possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato ai sensi del D.lgs. 62/17, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, rappresenta condizione necessaria per l'ammissione ai corsi di laurea. Pertanto, qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve soltanto un attestato recante gli elementi informativi sul corso di studi ai sensi dell'art. 13, secondo comma, D.P.R. 323/1998, che non costituisce titolo di accesso ai corsi universitari.

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta in senso estensivo, adottando una interpretazione del concetto di "titolo di studi" idonea all'iscrizione universitaria e coerente lettura con i principi costituzionali, le convenzioni internazionali e della legge nr. 104/92. Tali norme, infatti, vietano ogni discriminazione per gli studenti disabili, che hanno pieno diritto all'istruzione, all'educazione, alla formazione ed all'integrazione scolastica. Pertanto, al di là della regola generale che prevede il diploma di maturità ordinario per l'accesso ai corsi universitari, nessuna norma vieterebbe espressamente l'iscrizione per gli studenti disabili che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ma solo di un attestato di credito formativo.

Sul punto, il T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 25/01/2022, n. 39 ha riconosciuto non valido il decreto rettorale di nullità dell'iscrizione di una studentessa disabile, priva del titolo di diploma di scuola media superiore, considerandolo tardivo, posto che la studentessa era stata immatricolata, aveva seguito le lezioni e sostenuto esami per due anni affiancata da un tutor.

Nondimeno, diversi Atenei si sono orientati verso percorsi formativi universitari di studenti disabili non in regola con il titolo di accesso, valorizzando l'obiettivo di inclusione e crescita personale e sociale dell'individuo, legata all'esperienza universitaria, piuttosto che l'aspetto formativo documentalmente inteso.

Del resto le Università sono in prima linea nell'approntare i servizi di supporto agli studenti disabili e con DSA, non solo sul piano delle metodologie e risorse didattiche ma anche degli ausili in generale, sia didattici che all'autonomia: in tal senso il trasporto scolastico a favore di alunni disabili è stato ritenuto funzionale al diritto di studio e, come tale, doveroso per l'amministrazione

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

(Tar Veneto, 23 febbraio 2010, 497) in quanto la sua mancata prestazione è in grado di determinare una discriminazione in danno del disabile nella sfera sensibile della mobilità e autonomia (Cass. 7 ottobre 2019, n. 24936).

Come emerge dalle interviste della delegata di Ateneo per le disabilità, prof.ssa Fiammetta Conforto, e della delegata del Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Carla Cambria, come pure dalla testimonianza di Simona, studentessa di questo Ateneo (materiali tutti visionabili sulla pagina you-tube del progetto OIR Italia) l'elemento dei servizi e lo sforzo di adeguamento a livello infrastrutturale sono ancora oggi essenziali per consentire allo studente diversamente abile di svolgere la propria esperienza universitaria al massimo livello di autonomia che gli è possibile. L'Ateneo di Messina è presente con una struttura ad hoc, costituita dai delegati dei diversi Dipartimenti e dal delegato di Ateneo, che si avvalgono di servizi di orientamento mirati e, soprattutto, dell'esperienza di tutor, anch'essi giovani studenti adeguatamente formati allo scopo. Questo è un percorso che non può non coinvolgere le Istituzioni: come dice Simona nella sua testimonianza, le scelte della persona diversamente abile sono scelte pubbliche; in tale quadro l'informazione, la comunicazione validata, la condivisione delle fragilità e delle necessità sono indispensabili per una maggiore qualità di vita e più piena partecipazione nella società della persona disabile.

2.6. Accesso ai dati nella versione online:

Clicca sull'immagine per andare al video.



CINZIA INGRATOCI SCORCIAPINO

PODCAST

**DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
E DISABILITA'**

 
Erasmus+

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the content which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.